



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 3 Servizi alla Persona

UFFICIO Attività Produttive

ORDINANZA Numero 28

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI PREFESTIVI E ANTICIPAZIONE, PER FESTIVITA', DEL MERCATO SETTIMANALE DA VENERDI' 01/01/2021 A GIOVEDI' 31/12/2020

IL SINDACO

- di concerto con l'Assessore alle Attività Produttive;
- sentito il Responsabile del Servizio competente;

Visto che l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento e riorganizzazione degli orari delle attività commerciali;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*" e s.m.i;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i numerosi provvedimenti normativi contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e delle relative indicazioni operative emessi da varie autorità, non specificatamente richiamati nella presente ordinanza;

Visto l'allegato 9 al DPCM del 3 novembre 2020 contenente le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 8 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*”;

Visto il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*”;

Rilevato che in questo Comune il mercato settimanale trova corrente svolgimento nelle giornate del martedì e venerdì e che il 01/01/2021 – festivo – ricade di venerdì;

Vista la richiesta di anticipazione dello svolgimento del mercato coincidente con la data suddetta, presentata il 09/12/2020 da Ascom Castelfranco Veneto e acquisita con nostro protocollo n. 57014;

ORDINA

- per le motivazioni di cui in premessa di **anticipare alla giornata di giovedì 31/12/2020** lo svolgimento del locale mercato settimanale di venerdì 01/01/2021 – festivo -;
- nei mercati svolgentesi nel territorio comunale nelle giornate di **giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2020 e martedì 5 gennaio 2021** è consentita esclusivamente l'attività diretta alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici secondo il piano di dislocamento dei banchi allegato alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale;

AVVISA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione Trasparente;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

DISPONE

- che la Polizia Municipale è incaricata in merito al rispetto ed all'esecuzione della presente Ordinanza;
- che copia della presente ordinanza è inviata, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - Comando di Polizia Locale
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Treviso
 - Questura di Treviso
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso
 - Comando Provinciale dei Carabinieri
 - Comando dei Carabinieri di Castelfranco Veneto

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

Visto: Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona

Li, 23/12/2020

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marcon Stefano;1;147846369485086149144900956421042185568